

SIPeM

SOCIETA' ITALIANA DI PEDAGOGIA MEDICA

Verbale dell'Assemblea Generale dei Soci
26 giugno 2004

L'assemblea Generale dei Soci SIPeM si è riunita in seconda convocazione alle ore 13.30 del giorno 26 giugno 2004 presso il Centro CIASU di Selva di Fasano (BR) per l'approvazione delle Modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo della Società.

La riunione è presieduta dalla prof. Paola Binetti, Presidente della Società
Assume le funzioni di segretario la prof Maria Grazia Albano.

Il prof. Cesare Scandellari viene invitato dal Presidente ad illustrare le modifiche statutarie proposte.

Vengono lette, punto per punto, le variazioni di Statuto proposte, già portate a conoscenza di tutti i Soci a mezzo della rivista TUTOR, organo ufficiale della Società.

Ciascuna modifica viene proposta alla discussione dei Soci presenti.

Al termine dell'esposizione, il Presidente pone in votazione il documento per alzata di mano. Il nuovo Statuto, riportato qui sotto, viene approvato all'unanimità.

SIPeM

SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA MEDICA

STATUTO DELLA SOCIETA'
(approvato dall'Assemblea Generale dei Soci
nella Seduta del 26 giugno 2004

NOMI E SCOPI

Art. 1

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del C.C. un'associazione denominata "Società Italiana di Pedagogia Medica (S.I.Pe.M.)".

La sede della Società coincide con quella del Presidente in carica. La Società può costituire sezioni o delegazioni in altre città.

Art. 2

La Società non ha scopo di lucro e si prefigge di favorire lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione delle conoscenze, delle ricerche e degli studi nell'ambito della pedagogia medica

nonché la diffusione dei principi di questa disciplina nella formazione del medico e del personale sanitario.

La Società assume così l'obiettivo primario di operare nel campo della formazione del medico e degli altri operatori sanitari in modo da produrre misurabili miglioramenti nella cultura e nei servizi sanitari del Paese.

Essa può compiere tutto quanto sia ritenuto dal Consiglio Direttivo necessario o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, la Società potrà:

- organizzare convegni di studio, incontri per il coordinamento dell'attività di ricerca ed altre manifestazioni culturali;

- promuovere contatti e svolgere attività di informazione sia nei confronti dei soci che di altre persone od enti (anche stranieri) interessati allo sviluppo ed all'organizzazione della conoscenza, degli studi e delle ricerche di pedagogia medica;

- operare in concreto con gli organi di governo universitario a livello nazionale locale ed in collaborazione con gli organismi professionali, per definire metodiche di insegnamento nelle Facoltà mediche, obiettivi didattici e profili professionali dei sanitari;

- operare in concreto con gli organi di governo universitario a livello nazionale e locale ed in collaborazione con organismi professionali per definire metodi e programmi di valutazione certificativa e formativa di quanti operano nell'area della salute;

- sollecitare l'intervento di Enti pubblici e di Ministeri (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute ecc.) per incentivare lo sviluppo della pedagogia medica mediante l'istituzione di borse di studio, dottorati di ricerca, servizi didattici ed insegnamenti di questa disciplina nelle Facoltà mediche e nelle Scuole di Specializzazione;

- svolgere le attività editoriali che il Consiglio Direttivo riterrà opportune e possibili, in vista della realizzazione dei predetti obiettivi.

SOCI E CONTRIBUTI

Art. 3

Soci

I soci della Società si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori

a) Soci fondatori - Sono soci fondatori quei soci o quelle istituzioni che, svolgendo ormai da tempo attività nell'ambito della pedagogia medica, hanno avvertito la necessità di fondare la presente Società di pedagogia medica. Essi assicurano la loro ampia e continuativa disponibilità per le iniziative della Società in ogni suo ambito istituzionale.

b) Soci ordinari - Possono diventare soci ordinari tutti gli studiosi che si occupano con competenza e continuità di pedagogia medica. La loro ammissione alla Società è condizionata dal comprovato esercizio di una o più rilevanti attività sia di formazione personale che didattica o di ricerca svolte nell'ambito della pedagogia medica a partire dall'anno precedente a quello di ammissione alla Società.

c) Soci sostenitori - Soci sostenitori possono essere tutte le persone o gli enti che, in

considerazione della loro attività, hanno uno specifico e documentato interesse per lo sviluppo della pedagogia medica in Italia.

d) Quote associative e Contributi -

Le quote associative annuali per i soci individuali e i contributi associativi per i soci sostenitori sono determinati dal Consiglio Direttivo.

e) Recessione da Socio - Ove siano state approvate modifiche statutarie, i soci dissenzienti hanno facoltà di recesso, purché questo venga notificato con raccomandata entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di pagare i contributi per l'anno in corso.

Art. 4

Per far parte della Società, l'ente o il singolo individuo dovranno presentare domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3 e quanto altrimenti indicato all'art. 7. terzo comma.

La decisione di ammissione e di appartenenza è di insindacabile competenza del Consiglio Direttivo. L'assemblea potrà ulteriormente precisare i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci appartenenti alle diverse categorie.

La domanda comporta impegno di accettazione dello Statuto sociale in atto alla data dell'adesione.

Art. 5

L'impegno di adesione di tutti i soci è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva dichiarazione di recesso da notificare con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima del 31 dicembre, fermo restando l'obbligo al pagamento delle quote arretrate.

La qualità di socio viene a cessare per recesso, per morosità o per radiazione, deliberata quest'ultima dall'Assemblea.

Il diritto di continuare ad appartenere alla Società è condizionato dall'esercizio di attività nel campo della pedagogia medica, secondo criteri definiti dall'Assemblea.

Il funzionamento della Società è disciplinato mediante apposito Regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Tale regolamento disciplina le norme relative:

- alla composizione degli organi societari
- al rinnovo delle cariche e degli incarichi societari
- alla validità delle sedute ufficiali di detti organi
- alla validità delle delibere che competono agli organi societari

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 6

Sono organi della Società:

1. L'assemblea Generale dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio di Presidenza
4. I Revisori dei Conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 7

L'assemblea Generale dei Soci è formata dai Soci fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori. Nel caso di Enti o Istituzioni, fanno parte di diritto dell'Assemblea, in loro rappresentanza, i Presidenti degli Enti ed Istituzioni stesse o un loro delegato.

All'Assemblea Generale dei Soci spetta di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo
- b) nominare i Revisori dei Conti
- c) approvare il Regolamento della Società, redatto dal Consiglio Direttivo
- d) stabilire i criteri orientativi dell'attività del Consiglio Direttivo, sia in merito all'ammissione dei Soci, sia nei confronti delle varie attività della Società
- e) deliberare in merito ai rendiconti di gestione presentati dal Consiglio Direttivo
- f) deliberare in merito a modifiche da apportare allo Statuto

Art. 8

Il funzionamento dell'Assemblea Generale dei Soci è disciplinato dal Regolamento della Società.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Salvo quanto previsto dal Regolamento della Società sulla durata del mandato di Presidente, il Consiglio Direttivo è composto da dodici membri eletti dall'Assemblea, che rimangono in carica per tre anni.

Fanno parte del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 11 con i compiti e le prerogative ivi specificate, i Consiglieri Emeriti.

In caso di cessazione anticipata (per dimissioni o altre cause) del mandato di un Consigliere, questi sarà sostituito mediante subentro del socio primo escluso nelle precedenti elezioni. La durata del mandato del Consigliere subentrante coincide con quella prevista per il Consigliere uscente.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo:

a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea, delibera in merito alle iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi della Società ed elegge nel proprio seno il Presidente ed i Vice Presidenti;

b) può demandare determinate funzioni ad uno o più dei suoi membri e può nominare un Segretario Generale e funzionari di ogni grado per il conseguimento degli scopi della Società, determinandone le rispettive mansioni;

c) predispone il consuntivo annuale ed il rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e riferisce a quest'ultima sulle attività svolte in ogni esercizio nonché i programmi da svolgere;

d) determina, ai sensi dell'art 3, ultimo comma, le quote associative annuali per i soci individuali e i contributi associativi per i soci sostenitori;

e) delibera insindacabilmente circa l'accoglimento delle domande dei nuovi soci;

f) redige il Regolamento della Società e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; delibera inoltre su ogni altro oggetto che ritenga necessario od utile per il conseguimento degli scopi della Società;

g) nomina, secondo quanto disposto dal successivo articolo, i Consiglieri Emeriti

h) delibera sull'istituzione e sull'eventuale scioglimento, secondo quanto disposto ai successivi art. 13 e 14 e dal Regolamento della Società, le Sezioni Locali e le Sezioni Tematiche.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dei Consiglieri Emeriti per l'espletamento di compiti o mansioni particolari (Coordinamento di Commissioni permanenti o temporanee, coordinamento di Gruppi di Studio, per problematiche diverse ecc.) e può conferire loro, su proposta del Presidente della Società, particolari deleghe che possono essere permanenti fino al rinnovo del Presidente, ovvero a scadenza

CONSIGLIERI EMERITI

Art. 11

Al termine della loro permanenza in Consiglio, ai Soci che abbiano svolto le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi, acquisendo particolari meriti in campo pedagogico e/o contribuendo efficacemente allo sviluppo delle attività societarie, il Consiglio Direttivo della Società può conferire la qualifica di Consigliere Emerito.

Tale nomina avviene su proposta di uno o più membri del Direttivo, approvata – in assenza dell'interessato - da almeno due terzi dei Consiglieri in carica. La qualifica di Consigliere Emerito non ha scadenza. La qualifica di Consigliere Emerito non può essere ricoperta da più di tre Soci contemporaneamente.

Il Consigliere Emerito conserva il grado e la dignità dell'ufficio che ha cessato di esercitare ma non fa parte dell'elettorato ai fini dell'elezione del Presidente. Pertanto partecipa alle riunioni del Consiglio, senza tuttavia condizionare con la sua presenza/assenza il numero legale delle sedute o delle votazioni. Non partecipa attivamente alle votazioni deliberative.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 12

Il Consiglio di Presidenza è composto: dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Segretario e dal Redattore capo della Rivista ufficiale della Società.

Il funzionamento e le modalità di rinnovo del Consiglio di Presidenza è disciplinato dal Regolamento della Società

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a tutti gli effetti, con facoltà di rilasciare mandati. Egli ha firma libera, presiede le Assemblee dei soci e da lui dipendono gli uffici ed il personale della Società.

Qualora il Presidente sia temporaneamente impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; quest'ultimo viene sostituito a sua volta, in caso di impedimento, dall'altro Vice Presidente.

In caso di decesso o permanente assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano assumerà *ad interim* la presidenza e convocherà al più presto, e comunque nel termine massimo di tre mesi, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Analoga procedura sarà seguita per la nomina dei Vice Presidenti nel caso di decesso o di constatato permanente impedimento di uno di loro

SEZIONI LOCALI

Art. 13

Su proposta di almeno 5 Soci SIPeM il Consiglio Direttivo della Società può istituire presso una Sede Universitaria od Ospedaliera una sezione periferica della Società.

La Sezione ha il compito di collegamento, a fini formativi, tra il Consiglio Direttivo della Società e gli organi didattici Universitari (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione, Consigli di Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia), gli Enti Ospedalieri e gli Enti e/o Istituzioni Socio-Sanitarie nel territorio, le Sezioni regionali di Società Scientifiche. Ha inoltre il compito di promuovere ogni attività in ambito locale, atta a sviluppare gli obiettivi istituzionali della SIPeM.

La Sezione è formata dai Soci SIPeM operanti nella sede universitaria od Ospedaliera. Ogni Socio può appartenere ad una sola Sezione periferica.

Ogni Sezione è coordinata da un Delegato. La nomina e i compiti del Delegato avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento della Società..

Le Sezioni Locali operano secondo un regolamento proposto dai Soci della Sezione ed approvato dal Consiglio Direttivo della SIPeM.

SEZIONI TEMATICHE

Art. 14

In analogia a quanto previsto al precedente articolo 13, il Consiglio Direttivo della Società può istituire autonomamente o su proposta di almeno 5 Soci SIPeM, può istituire una o più “sezioni tematiche”, con il compito studiare, approfondire e sviluppare particolari ambiti culturali ed operativi attinenti agli scopi societari.

La nomina e i compiti del Responsabile della Sezione avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento della Società.

All'atto della sua costituzione la Sezione tematica ottiene una specifica delega operativa della durata - di regola - di tre anni. Tale delega può essere prorogata una o più volte, in base ai risultati ottenuti ed alle esigenze progettuali contenute nelle relazioni annuali.

TESORIERE

Art. 15

Qualora il Presidente ne veda l'opportunità, può nominare tra i Soci un tesoriere.

REVISORI DEI CONTI

Art. 16

I Revisori dei Conti, hanno funzioni di controllo amministrativo; essi presentano all'Assemblea una relazione sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. La nomina dei Revisori è disciplinata dal Regolamento della Società.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Il patrimonio della Società è costituito dai beni patrimoniali acquistati o pervenuti per

donazione, nonché da tutti i diritti che le derivano dalle varie attività ed altresì dai proventi delle quote associative e dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio è redatto il rendiconto consuntivo che è presentato all'Assemblea Generale dei Soci con le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

Il bilancio deve essere approvato entro 4 mesi dalla sua chiusura.

SCIoglimento

Art. 18

La Società potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale, presa con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Gli attivi residuali saranno devoluti a favore di enti e persone che svolgano attività affini a quelle della Società per delibera dell'Assemblea.

E' escluso comunque ogni riparto tra i Soci

====++++====

La seduta dell'Assemblea Generale dei Soci si conclude alle ore 14.45

Prof. Maria Grazia ALBANO
Segretario

prof. Paola BINETTI
Presidente